

## 5.7 Ritenute erariali

### Indice:

- a. L'Irpef
- b. Le addizionali irpef (addizionale regionale e addizionale comunale)
- c. La ritenuta di acconto sulle addizionali Comunali
- d. Normativa di riferimento

Le ritenute erariali sono l'insieme delle trattenute mensili, aventi natura fiscale, che gravano sui redditi da lavoro dipendente.

### *a. L'irpef*

**L'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche**, è una imposta diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal **Testo Unico delle Imposte sui Redditi**, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e confermata dalla legge finanziaria del 2007.

Il presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi.

È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.

Noi esamineremo l'IRPEF relativamente ai redditi di lavoro dipendente.

Queste le aliquote vigenti ed i relativi scaglioni di reddito:

| ALIQUOTE | SCAGLIONI DI REDDITO    |
|----------|-------------------------|
| 23%      | da 0 a 15.000 Euro      |
| 27%      | da 15.001 a 28.000 Euro |
| 38%      | da 28.001 a 55.000 Euro |
| 41%      | da 55.001 a 75.000 Euro |
| 43%      | oltre 75.000 Euro       |

### **Calcolo dell'IRPEF netta in busta paga:**

Reddito complessivo – ritenute previdenziali ed assistenziali = Reddito imponibile

Reddito imponibile – eventuali ritenute che abbattano l'imponibile = Reddito imponibile netto

Reddito imponibile netto X aliquote = IRPEF lorda

IRPEF lorda - detrazioni IRPEF = **IRPEF netta**

Gli arretrati relativi all'anno corrente e la tredicesima mensilità, sono tassati sulla base dell'aliquota massima.

Gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti, sono sottoposti a tassazione separata applicando l'aliquota media del biennio.

### ***b. le addizionali irpef***

In generale le addizionali Irpef (comunali e regionali) sono imposte sul reddito che vanno versate ai Comuni e alle regioni da tutti i **contribuenti** (residenti e non) per i quali, nell'anno di riferimento risulta dovuta l'Irpef.

Per cui, se il contribuente risulta **esente dal pagamento dell'Irpef**, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, non deve versare nemmeno le addizionali.

La base imponibile, quindi, per il calcolo delle addizionali è composta dal reddito complessivo dichiarato ai fini irpef.

Nel nostro caso quello di riferimento è quello certificato nel modello CUD dell'anno preso a riferimento; a questo reddito imponibile andranno applicate le aliquote fissate dalla Regione e dal Comune di residenza.

Con la "manovra Monti" (DL n. 201 del 6/12 2011) è stato stabilito l'aumento dallo 0,9% all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF "di base", cioè quella determinata dallo Stato.

Inoltre, viene espressamente stabilito che la suddetta aliquota dell'1,23% si applica anche alle:

- Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna);
- Province autonome di Trento e Bolzano.

Alla suddetta aliquota "di base" dell'1,23%, applicabile su tutto il territorio nazionale, si aggiungono gli eventuali incrementi:

- deliberati dalle singole Regioni, fino ad un massimo, nel 2011, dello 0,5%; il livello massimo complessivo "ordinario" dell'addizionale regionale per il 2011 diventa quindi pari all'1,73% (1,23% + 0,5%), in luogo del precedente 1,4% (0,9% + 0,5%);
- applicabili automaticamente, in caso di disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale e di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo; per il 2011, si tratta delle Regioni Campania, Molise e Calabria, nelle quali si applica quindi un'addizionale del 2,03% (1,23% + 0,5% + 0,3%), in luogo del precedente 1,7% (0,9% + 0,5% + 0,3%).

L'aumento all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF "di base" si applica retroattivamente, a decorrere dall'anno di imposta 2011.

Quindi, i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono tenere conto, già in sede di conguaglio 2011 (da effettuarsi entro il 28/02/2012) dell'aumento dell'aliquota "di base" dell'addizionale regionale IRPEF, al fine di determinare l'ammontare dell'addizionale dovuta dai dipendenti sui redditi da lavoro dipendente nel 2012.

In relazione ai soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, per i quali viene rilasciata apposita certificazione fiscale con l'annotazione "conguaglio non effettuato – obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi", le addizionali irpef saranno quantificate e versate in sede appunto di dichiarazione dei redditi.

L'aliquota dell'**addizionale comunale** ha, un **limite massimo nello 0,8%**, con l'eccezione dei Comuni che non hanno rispettato il "**Patto di Stabilità**", per i quali l'aliquota applicata deve essere **maggiorata dello 0,3%** (anche in caso di aliquota massima).

È facoltà dei Comuni, però, prevedere soglie di esenzione, per i contribuenti in possesso di alcuni specifici requisiti reddituali (bassi).

In linea generale le modifiche dell'addizionale comunale decorrono dalla data di pubblicazione delle delibere comunali sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.

Ad esclusione dell'IRPEF che è calcolata su **base mensile** a titolo d'acconto d'imposta, le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale effettuato normalmente nel mese di febbraio successivo all'anno di riferimento e recuperate in 9 rate mensili da marzo, sino a tutto novembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per l'identificazione della regione o del comune a cui fare riferimento per il pagamento delle addizionali è da evidenziare che, mentre nel caso dell'addizionale regionale va preso il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di imposta; per la comunale è quella del primo gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Da qui, la necessità di una tempestiva segnalazione, direttamente tramite apposita funzione prevista dal portale della P.A., di un eventuale **cambio di residenza**, in modo da consentire al sostituto l'esatta applicazione dell'aliquota dovuta per l'addizionale regionale e comunale ed il rilascio del modello CUD con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente.

Nell'ambito dell'applicativo SPT (Service Personale Tesoro) i codici utilizzati ai fini del recupero delle addizionali sono i seguenti:

Addizionale regionale: **codice A + Codice regione** (es. codice addizionale Lazio "A08 Lazio")

Addizionale comunale: **codice CC1**

### ***c. Ritenuta di acconto dell'addizionale comunale***

Dal 2007 è stata introdotta, solo per la comunale, la ritenuta di acconto. Tra le novità della "manovra Monti" occorre precisare che per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF, i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono applicare la nuova aliquota e l'eventuale nuova soglia di esenzione solo se deliberata e pubblicata dal Comune entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'acconto (prima entro il 31 dicembre di tale anno).

Se la pubblicazione della delibera interviene successivamente alla suddetta data del 20 dicembre, per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale si deve fare riferimento alle aliquote e alle soglie di esenzione applicabili per l'anno precedente.

L'acconto dell'addizionale comunale IRPEF:

- è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale determinata in relazione al reddito imponibile dell'anno precedente;
- viene anche questo, come l'addizionale regionale e comunale, trattenuto dal sostituto d'imposta in un massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo successivo a quello di riferimento dell'imposta.

Ovviamente, le eventuali nuove aliquote (o soglie di esenzione), che vengano deliberate dai Comuni successivamente al 20 dicembre, dovranno essere considerate in relazione alla determinazione del saldo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno di competenza.

Nell'ambito dell'applicativo SPT (Service Personale Tesoro) il codice utilizzato ai fini del recupero è il seguente:

Acconto addizionale comunale: **codice CC0**

### ***d. Normativa di riferimento***

- ✓ Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- ✓ legge finanziaria del 2007.
- ✓ DL n. 201 del 6/12 2011